

# Tributi locali, il «ne bis in idem» è flessibile

Fisco/1

L'unicità della contestazione va applicata a casi omogenei ma non alla singola imposta

Giuseppe Debenedetto

Il principio secondo cui si può esercitare l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta, introdotto dal Dlgs 219/2023, è difficilmente adattabile ai tributi comunali.

Lo sottolinea la Nota Ifel sulla riforma dello Statuto del contribuente (Sole 24 Ore del 7 febbraio). Il principio è di derivazione penalistica e viene esteso al procedimento tributario, con l'inserimento nella legge

212/2000 del nuovo articolo 9-bis («divieto di bis in idem»).

Ma la riforma, pensata per i tributi erariali, non considera che le entrate locali seguono una disciplina diversa. Per questi si applica il comma 161 della legge 296/2006 su cui si è pronunciata la Cassazione escludendo l'unicità e la globalità del procedimento tributario (sentenza n. 27261/2023).

Si dovrebbe quindi escludere nei tributi locali l'applicabilità del nuovo principio, che fa salve «specifiche disposizioni» che «prevedono diversamente», come appunto il comma 161 nella lettura della Cassazione.

In ogni caso, il principio potrà trovare applicazione solo in determinati casi, dovendosi riferire a fattispecie impositive omogenee e non al tributo in quanto tale. Così, ad esempio, il Comune potrebbe contestare, al medesimo contribuente per lo stesso anno

d'imposta, sia l'omesso versamento dell'Imu con riferimento a fabbricati iscritti in Catasto, per i quali non era dovuta la presentazione della dichiarazione (applicando la sanzione del 30%) sia l'omessa dichiarazione di un'area fabbricabile, che richiede l'attivazione del contraddittorio preventivo, ipotesi per la quale è applicabile la sanzione dal 100% al 200%.

È evidente che qui non si possa procedere alla notifica di un unico atto, non solo per il diverso regime sanzionatorio ma soprattutto per il diverso termine decadenziale, nel secondo caso più lungo poiché correlato alla

data entro cui dovrebbe essere presentata la dichiarazione.

Va quindi considerata la peculiarità dei tributi locali, che colpiscono non la persona ma specifiche manifestazioni di capacità contributiva, configurandosi come prelievi di natura reale e non personale. Pertanto, l'applicazione del principio comporta che il Comune non potrà contestare per lo stesso immobile plurime violazioni per lo stesso anno d'imposta, ma non esclude che il contribuente possa essere destinatario di più atti di accertamento riferiti a immobili diversi per il medesimo anno d'imposta.

Il divieto di «bis in idem» è un principio generale, non direttamente applicabile nell'ambito dei tributi comunali se non attraverso i necessari adattamenti da realizzarsi per via regolamentare.



**Possibile far valere violazioni Imu relative a più immobili anche in relazione allo stesso anno**